



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

Circolare
Classificazione: I/9
N. allegati: 0

Al personale docente
Al personale tecnico-amministrativo

Oggetto: Commissioni paritetiche docenti-studenti (CPDS) e Comitati per la didattica (CD): indicazioni operative circa i procedimenti di nomina, il monitoraggio delle scadenze/cessazioni e le ulteriori attività pertinenti.

Alla luce di quanto rilevato dall'ANVUR nel Rapporto di Accreditamento Periodico (ns. prot. 753, in data 08.01.2019), degli obiettivi assegnati nell'ambito del Piano della performance dell'Ateneo 2019/2021 (approvato dal C.d.A. in data 25.01.2019 e s.m.i.), con particolare riferimento agli obiettivi connessi alla "RETE DELLA QUALITA' DI ATENEO (RQA)", nonché dei mutamenti organizzativi intercorsi, si forniscono le seguenti indicazioni operative volte a migliorare l'efficacia/efficienza dei processi riguardanti l'Assicurazione di Qualità, consentendo un costante aggiornamento della composizione degli organi con funzioni fondamentali nell'ambito del Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo, nonché la corretta diffusione delle relative informazioni.

A. Comitati per la Didattica (CD): decorrenza dei mandati

1. Il mandato della componente docente decorre dal 1° gennaio; in via transitoria: a) i mandati della componente docente, che siano in corso alla data della presente circolare, scadranno il 31 dicembre 2021, b) salvi gli eventuali rinnovi già deliberati, che andranno a scadere il 31 dicembre 2024, c) così come il 31 dicembre 2024 scadranno i mandati della componente docente degli eventuali Comitati che dovessero essere nominati per la prima volta entro il 31 dicembre p.v.

B. Commissioni paritetiche docenti-studenti (CPDS): decorrenza e durata dei mandati, nomina della componente docente e studentesca e del Coordinatore, subentri, rieleggibilità

1. La vigente normativa interna all'Ateneo¹ non specifica espressamente la durata del mandato delle Commissioni paritetiche docenti-studenti; tuttavia stabilisce che esse sono composte "dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio del Dipartimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio". In coerenza con la durata del mandato dei Presidenti dei Comitati per la didattica (o loro delegati) che le compongono, dunque - e secondo la soluzione finora adottata in via di prassi nell'ambito dei Dipartimenti - **la durata del mandato della componente docente delle Commissioni paritetiche è da considerare pari ad un triennio;**

2. Parimenti in coerenza con quanto come sopra previsto riguardo ai Comitati per la Didattica, **il mandato della componente docente decorre dal 1° gennaio; in via transitoria: a) i mandati della componente docente, che siano in corso alla data della presente circolare, scadranno il 31 dicembre 2021, b) salvi gli eventuali rinnovi già deliberati, che andranno a scadere il 31 dicembre 2024, c) così come il 31 dicembre**

¹ In calce al presente documento è contenuto un glossario e i riferimenti normativi degli organi trattati.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

2024 scadranno i mandati della componente docente delle eventuali Commissioni che dovessero essere nominate per la prima volta entro il 31 dicembre p.v.

3. Il mandato della componente studentesca è biennale, secondo quanto ordinariamente stabilito, in via generale, dalla normativa interna all'Ateneo vigente in materia di rappresentanze degli studenti;

4. Il mandato della componente studentesca decorre dalla data del provvedimento di nomina;

5. In caso di anticipata cessazione di un docente dal proprio mandato di componente di Commissione paritetica, **subentra, per lo scorcio residuo del mandato stesso, un nuovo componente designato con le stesse modalità entro trenta giorni** (art. 8, comma 3, del vigente Regolamento elettorale di Ateneo);

6. In caso di anticipata cessazione di uno studente dal proprio mandato di componente di Commissione paritetica, **subentra, per un nuovo mandato biennale, un nuovo componente designato con le stesse modalità entro trenta giorni;**

7. I componenti della Commissione paritetica sono nominati con delibera del Consiglio del competente Dipartimento, come segue:

A. quanto ai docenti, sulla scorta:

- a. **delle rispettive deleghe espresse da ciascun Presidente dei Comitati per la didattica** dei Corsi di studio del Dipartimento; dette deleghe devono essere conferite **a docenti preferibilmente non facenti parte del Comitato** per la didattica stesso (in tal senso, raccomandazione del Presidio della qualità di Ateneo, fatta propria dal Senato accademico in data 24.01.2017 e resa nota dall'Ufficio assicurazione di qualità in data 28.02.2017);
- b. **della designazione di un rappresentante² da parte dei Direttori delle Scuole di specializzazione** afferenti al Dipartimento;
- c. **della designazione di un rappresentante³ da parte dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca** afferenti al Dipartimento;

B. quanto agli studenti, sulla scorta della designazione, effettuata dal Consiglio Studentesco, di:

- a. **un rappresentante degli studenti iscritti a ciascun Corso di studio** del Dipartimento;
- b. **un rappresentante degli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione** afferenti al Dipartimento;
- c. **di un rappresentante degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca** afferenti al Dipartimento;

7. Per tutti i suddetti componenti della Commissione paritetica **è possibile il rinnovo** della nomina, come segue (in analogia con quanto stabilito dall'art. 27, comma 6, e dall'art. 12, comma 3, del Regolamento elettorale dell'Ateneo):

A. quanto ai docenti, senza alcuna limitazione;

B. quanto agli studenti: per una sola volta;

² L'art. 25, comma 1, 3° periodo, del Regolamento elettorale dell'Ateneo ("Fanno altresì parte della Commissione paritetica docenti-studenti: a) il Direttore, o suo delegato, di ciascuna Scuola di specializzazione afferente al Dipartimento, (...); b) il Coordinatore, o suo delegato, di ciascun Dottorato di Ricerca la cui gestione e riferimento amministrativo sono attribuiti al Dipartimento, e uno studente del Dipartimento designato dal Consiglio Studentesco tra gli iscritti di ciascun Dottorato") è da intendere implicitamente abrogato, per effetto della successiva modifica – nel senso del testo della presente circolare – apportata all'art. 14, comma 2, 2° periodo del Regolamento didattico di Ateneo.

³ v. nota 2.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

8. **Il Coordinatore** di ciascuna Commissione paritetica è **eletto dalla Commissione stessa, tra i docenti** che ne fanno parte, **nella sua prima riunione**, che, a tal fine, dovrà essere **convocata e presieduta dal Direttore del Dipartimento**;

9. **Tutte le attività inerenti i procedimenti** di nomina, designazione ed elezione come sopra descritti **sono presidiate dagli Uffici studenti e didattica (o loro corrispondenti)** dei competenti Dipartimenti;

10. **Il Coordinatore** della Commissione paritetica, come sopra eletto, è **nominato con Decreto rettorale** per il mandato di un triennio, **rinnovabile** (in analogia con quanto stabilito dall'art. 27, comma 6, del Regolamento elettorale dell'Ateneo).

C. Monitoraggio della permanenza della componente docente e studentesca negli organi

1. Al fine di evitare difficoltà operative, conseguente allo svuotamento delle componenti – particolarmente, quella studentesca - degli organi in oggetto (Commissioni paritetiche docenti-studenti e Comitati per la didattica), a causa di dimissioni, cessazioni o eventi vari di carriera (es.: conseguimento del titolo accademico, ecc.), è **necessario che**:

- in caso di **dimissioni di componenti studenti**, queste **vengano tempestivamente comunicate, da parte dello studente stesso, agli Uffici studenti e didattica** (o loro corrispondenti) dei competenti Dipartimenti, nonché, **per conoscenza, all'Ufficio convenzioni e procedimenti elettorali ed all'Ufficio organi collegiali**;

- in caso di **eventi di carriera di componenti studenti** (con particolare riferimento al completamento del corso di studio, a rinunce, ecc.) o **altri eventi di decadenza** questi **vengano tempestivamente comunicati, da parte degli Uffici studenti e didattica** (o loro corrispondenti) dei competenti Dipartimenti, **per conoscenza, all'Ufficio convenzioni e procedimenti elettorali ed all'Ufficio organi collegiali**;

- in caso di **cessazioni o eventi di carriera di componenti docenti**, questi **vengano tempestivamente comunicati, da parte dell'Ufficio personale docente, agli Uffici studenti e didattica** (o loro corrispondenti) dei competenti Dipartimenti e, **per conoscenza, all'Ufficio convenzioni e procedimenti elettorali ed all'Ufficio organi collegiali**;

2. In caso di **anticipata cessazione dalla carica** di un componente, si procede, per lo scorcio di mandato (tranne che per la componente studentesca delle Commissioni paritetiche), a norma degli artt. 8, commi 1,- 4, e 12, comma 14, del Regolamento elettorale di Ateneo; quindi, in sostanza:

- quanto ai **componenti elettivi (ovvero, quanto ai soli studenti componenti dei Comitati per la Didattica)**, **si scorrono le graduatorie elettorali fino** al loro eventuale **esaurimento**; in quest'ultima eventualità, si procede a **nuova elezione entro sessanta giorni in seno al Consiglio Studentesco**;

- quanti ai **componenti non elettivi (ovvero, quanto ai docenti componenti di tutti gli Organi in oggetto e quanto agli studenti componenti delle CPDS)**, si procede a una **nuova designazione (entro trenta giorni, per i docenti, ed entro sessanta giorni, per gli studenti)** con le stesse modalità;

3. **Per la validità delle adunanze** degli organi in oggetto (Commissioni paritetiche docenti-studenti e Comitati per la didattica), stante la loro composizione paritetica e visto l'art. 41, comma 2, del Regolamento elettorale di Ateneo (*"la mancata elezione o designazione di alcuni componenti non pregiudica la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo collegiale, fino a che è presente il quorum strutturale della metà più uno dei suoi componenti"*) è **sufficiente sia presente la metà più uno di tutti i componenti, tra i quali almeno uno studente.**



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

D. Implementazione del sistema informativo d'Ateneo e diffusione delle informazioni

1. **Le delibere dei Consigli dei Dipartimenti relative alle nomine delle Commissioni paritetiche** docenti-studenti, **nonché i verbali di elezione** dei Coordinatori delle Commissioni stesse e dei Presidenti dei Comitati per la didattica, **dovranno essere trasmesse tempestivamente dagli Uffici studenti e didattica** (o loro corrispondenti) dei Dipartimenti, che presidiano le attività inerenti questi procedimenti, **tramite protocollo informatico interno (*Titulus*) all'Ufficio convenzioni e procedure elettorali e, per conoscenza, all'Ufficio personale docente, all'Ufficio valutazione e supporto al Nucleo, all'Ufficio organi collegiali ed all'Area servizi allo studente;**

2. **L'Ufficio convenzioni e procedure elettorali**, a seguito della ricezione degli atti suddetti, **curerà:**

- **l'adozione dei decreti rettorali di nomina dei Coordinatori delle Commissioni paritetiche** docenti-studenti **e dei Presidenti dei Comitati** per la didattica;

- **l'inserimento/aggiornamento di tutti i componenti e le cariche di cui sopra sull'apposito applicativo;**

3. **L'Area organizzazione e sistemi informativi** (Ufficio gestione della domanda e servizio statistico/Ufficio dati e metadati) **predisporrà l'applicativo in modo che i dati inseriti relativamente alla composizione delle Commissioni** paritetiche docenti-studenti **e dei Comitati** per la didattica **siano automaticamente pubblicati sulle pertinenti pagine web dell'Ateneo.**

4. **I dati inseriti sull'applicativo consentiranno il tempestivo aggiornamento, da parte dell'Ufficio dati e metadati, delle credenziali per l'accesso del personale docente** (Direttori, Presidenti dei Comitati per la Didattica, Coordinatori delle CPDS) **ai risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti.**

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Il Responsabile della Divisione
appalti, convenzioni e patrimonio
Fabio Semplici

Il Responsabile dell'Ufficio
convenzioni e procedimenti elettorali
Maria Rosaria Romano



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –
UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

GLOSSARIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

COMITATI PER LA DIDATTICA

I Comitati per la didattica sono organi paritetici docenti studenti, aventi funzioni legate alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio dei quali il Dipartimento è titolare o contitolare.

Riferimenti normativi:

Regolamento didattico di Ateneo - art. 13

1. I Comitati per la Didattica sono organi paritetici di docenti e di studenti composti da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, costituiti di norma per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale.
2. I Comitati per la Didattica durano in carica tre anni e si rinnovano nel rispetto dell'articolo 56, comma 1, dello Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la Didattica per ciascuno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui è titolare, composto da almeno due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio e da un ugual numero di docenti. Il Dipartimento può motivatamente prevedere l'accorpamento di Comitati per la Didattica di Corsi di Studio di cui esso è titolare.
4. Per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale affidati in contitolarità a più Dipartimenti, il Comitato per la Didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina al suo interno i propri rappresentanti in modo paritetico, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Il numero dei componenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio in contitolarità è deciso di concerto dai Dipartimenti contitolari. In caso di disaccordo sul numero dei componenti decide il Dipartimento di riferimento.
5. Gli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento elettorale di Ateneo.
6. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non sia nominata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la Didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Consiglio studentesco.
7. Ciascun Comitato per la Didattica elegge nel suo ambito un Presidente, individuato fra i docenti, che lo convoca e presiede.
8. I Comitati per la Didattica, in particolare:
 - a) propongono ai Dipartimenti interessati i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche, assicurando la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - b) propongono ai Consigli di Dipartimento competenti le modifiche all'ordinamento didattico del Corso di Studio;
 - c) esaminano e approvano i piani di studio individuali, secondo criteri di coerenza rispetto all'ordinamento didattico e all'offerta formativa;
 - d) propongono ai Dipartimenti interessati le modalità di valutazione delle conoscenze iniziali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea e le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi all'ammissione; propongono, altresì, ai Dipartimenti interessati la nomina delle Commissioni per le prove di verifica delle conoscenze personali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - e) esaminano ed approvano le richieste di trasferimento degli studenti e procedono al riconoscimento dei crediti acquisiti, nonché degli studi compiuti all'estero;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –
UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

f) propongono ai Dipartimenti l'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti dei Corsi di Studio;

g) propongono e coordinano le attività relative all'orientamento e al tutorato.

9. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con il/i dipartimento/i contitolare/i, può delegare ai Comitati per la Didattica ulteriori funzioni.

Regolamento elettorale di Ateneo - art. 27

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la didattica per ciascun Corso di studio di cui è titolare, composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici componenti, di cui almeno due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio, eletti dagli studenti iscritti al Corso di studio medesimo, e un ugual numero di docenti designati dal Consiglio di Dipartimento stesso. Per i Corsi di studio in contitolarità, il Comitato per la didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina all'interno di esso i propri rappresentanti in modo paritetico.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento, gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista. Le liste devono essere corredate da un numero di firme pari ad almeno lo 0,5% degli iscritti al Corso di studio alla data di indizione delle elezioni. Il numero delle firme non può comunque essere inferiore a cinque. In caso di rinuncia o di decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti fino all'esaurimento della lista dei votati. Esaurita la lista, il Consiglio studentesco procede alla nomina di un rappresentante degli studenti fino alle successive elezioni.

3. Nel caso di Corsi di studio affidati in contitolarità, il numero dei componenti del Comitato per la didattica non può essere superiore a dodici, ed è stabilito di comune accordo dai Dipartimenti che ne sono contitolari, prevedendo una rappresentanza paritetica di tutti i Dipartimenti interessati. In caso di disaccordo, sul numero dei componenti decide il Dipartimento di riferimento.

4. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non sia nominata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Consiglio Studentesco.

5. Ciascun Comitato per la Didattica elegge al suo interno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, ne fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle decisioni nonché i rapporti con gli altri organi del/i Dipartimento/i.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del presente Regolamento il mandato della componente docente del Comitato per la Didattica dura tre anni ed è rinnovabile.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI – STUDENTI (CPDS)

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti (CPDS) sono istituite in ciascun Dipartimento ovvero nella Scuola di Economia e Management, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento didattico di Ateneo, e costituiscono un osservatorio permanente sulle attività didattiche del dipartimento (L. 240/2010). Le attività svolte dalla CPDS sono le seguenti:

- effettua il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori all'interno del Dipartimento; - individua indicatori per la valutazione dei risultati;
- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio;
- predispose annualmente una relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della qualità di Ateneo contenente le proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio delle strutture didattiche di riferimento, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento;
- inoltra proposte al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
- effettua attività di divulgazione delle politiche di qualità di ateneo nei confronti degli studenti; - opera il monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.

Riferimenti normativi:

Legge 30.12.2010, n. 240 - art. 2, comma 2, lett. g)

2. (...) le Università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...)

g) istituzione in ciascun dipartimento (...) di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. (...)

Statuto di Ateneo - art. 16, commi 9 e 10

9. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio del Dipartimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio. Il Regolamento del Dipartimento può integrarne la composizione.

10. La Commissione di cui al precedente comma costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento, tutorato e collocamento. Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei relativi risultati e formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio.

Regolamento didattico di Ateneo - art. 14

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un organo istituito in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Struttura di raccordo, ove presente. I docenti che la compongono devono essere nominati fra i docenti afferenti al Dipartimento presso cui la Commissione è istituita.

2. La Commissione paritetica è composta dai Presidenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio attivati, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio designati dal Consiglio Studentesco. Fanno altresì parte della Commissione un rappresentante dei



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento o un suo delegato e un rappresentante degli studenti iscritti alle medesime Scuole, nonché un rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento o un suo delegato e un rappresentante degli studenti iscritti ai Dottorati medesimi. I regolamenti dei Dipartimenti possono integrarne la composizione e possono altresì prevedere l'istituzione di una Commissione paritetica per le Scuole di Specializzazione. Ove ritenuto necessario, la Commissione può organizzare i lavori in modo separato in relazione ai vari livelli di formazione.

3. Alla Commissione compete:

- a) il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, anche avvalendosi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) il monitoraggio degli indicatori relativi alle attività di cui alla lettera a);
- c) la proposta al Nucleo di Valutazione di autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR, volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica;
- d) la predisposizione annuale di una relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della qualità di Ateneo, di cui all'articolo 29, contenente le proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio delle strutture didattiche di riferimento, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) la formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

Regolamento elettorale di Ateneo - art. 25

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da docenti afferenti al Dipartimento, individuati nei Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio attivati, affidati in titolarità o contitolarità al Dipartimento, o loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio designati dal Consiglio Studentesco. Ogni studente può far parte di una sola Commissione paritetica. Fanno altresì parte della Commissione paritetica docenti-studenti: a) il Direttore, o suo delegato, di ciascuna Scuola di specializzazione afferente al Dipartimento, e uno studente designato dal Consiglio Studentesco tra gli iscritti alle medesime Scuole di specializzazione; b) il Coordinatore, o suo delegato, di ciascun Dottorato di Ricerca la cui gestione e riferimento amministrativo sono attribuiti al Dipartimento, e uno studente del Dipartimento designato dal Consiglio Studentesco tra gli iscritti di ciascun Dottorato.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti elegge, tra i docenti che ne fanno parte, un Coordinatore che ne indice e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle decisioni assunte nonché i rapporti con gli altri organi del Dipartimento.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO –

UFFICIO CONVENZIONI E
PROCEDIMENTI ELETTORALI

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Il Presidio della qualità di Ateneo sovrintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. E' stato istituito ai sensi del DM 47/2013 e del Documento ANVUR su Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano.

Riferimenti normativi

Regolamento didattico di Ateneo - art. 29

1. Il Presidio della qualità di Ateneo organizza e monitora il continuo aggiornamento delle informazioni relative ai requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio, organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche, regola le attività periodiche di revisione dei Corsi di Studio con cadenza annuale, assicura il corretto flusso di informazioni da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.
2. Il Senato Accademico determina la composizione, il numero e la durata in carica dei componenti.